



## Posta Elettronica

data ed ora invio 31/03/2004 11.43.35  
data ed ora di arrivo 31/03/2004 12.02.59

IDENTIFICATIVO MESSAGGIO: 20040300006607RM1

INVIATO DA: ROMA  
DIR.CENTR.SERV.TRASPORTI

Protocollo:

Autore: RM\_ROMA Dir.Centrale01

DESTINATARI PRIMARI:

DESTINATARI LISTA: COMPLETE

DESTINATARI CC:

DESTINATARI TELEX :

DESTINATARI LISTA TLX :

DESTINATARI CC TLX:

OGGETTO: N.300/A/1/ 32149/105/29 circolare giubbetti

### MESSAGGIO

N.300/A/1/ 32149/105/29

Roma, 29 marzo 2004

OGGETTO: Art.162 commi 4bis e 4ter – Uso dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI
- TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
- Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA

Il 1° aprile p.v. entreranno in vigore le disposizioni dell'art.162 comma 4 ter C.d.S. introdotte dalla Legge 1.8.2004 n.214 che, quando ricorrono situazioni di pericolo, di scarsa o di limitata visibilità richiamate dal comma 1 dello stesso articolo, impongono ai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, sulle corsie d'emergenza o sulle piazzole di sosta, che scendono dal loro veicolo e circolano sulla strada, di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Le disposizioni dettate dal comma 4ter dell'art.162 C.d.S. completano la previsione degli obblighi posti a carico degli utenti che sono costretti a scendere dai propri veicoli in condizioni di scarsa visibilità dettata dal comma 4bis dell'art.162 C.d.S., già vigente, secondo il quale, durante le operazioni di collocazione o rimozione del segnale mobile di pericolo, tutti coloro che effettuano l'attività di presegnalamento con il triangolo hanno l'obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti. Tale obbligo si estende anche agli eventuali passeggeri trasportati che sono incaricati di compiere l'

operazione di presegnalamento.

La nuova norma, che contribuirà in modo significativo ad aumentare il livello di protezione e di sicurezza delle persone che, a seguito di avaria del veicolo o per altra causa, si trovano costretti a circolare a piedi sulla strada, richiede, soprattutto nella prima fase di applicazione, una capillare opera di sensibilizzazione dell'utenza che è tenuta a rispettarne gli obblighi.

Allo scopo di fornire un indirizzo interpretativo uniforme che possa chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati a questo Ufficio dopo l'approvazione delle disposizioni in oggetto, si ritiene utile precisare la portata dei seguenti aspetti degli obblighi imposti dalle norme richiamate.

1. Applicazione nei confronti dei conducenti di veicoli esteri

Gli obblighi imposti dall'art.162 C.d.S., essendo norme di comportamento per la circolazione nel nostro Paese, debbano essere rispettati anche dai conducenti dei veicoli immatricolati all'estero. Tuttavia, i conducenti di questi veicoli, per effetto dell'espressa esclusione dell'applicazione nei loro confronti delle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003, relativo alle caratteristiche tecniche di dispositivi retroriflettenti, possono utilizzare giubbotti o bretelle aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal citato decreto ministeriale, purché offrano un livello di protezione equivalente.

2. Definizione dell'ambito spaziale in cui vale l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle

L'articolo 162, comma 4 ter C.d.S., stabilisce che il conducente che si trovi sulla strada per esigenze funzionali alla circolazione del suo veicolo, in condizioni di scarsa visibilità, richiamate da comma 1 dello stesso articolo, in cui si richiede l'uso del triangolo, deve indossare un giubbotto oppure bretelle retroriflettenti di tipo approvato secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003. La norma del comma 4 ter, aggiunge, inoltre, che l'obbligo vale anche quando il veicolo è fermo sulle corsie d'emergenza o sulle piazzole di sosta. Tale disposizione deve essere necessariamente posta in relazione con le condizioni di scarsa o limitata visibilità indicate dal comma 1 dell'art.162 C.d.S.

Perciò, quando il veicolo è fermo sulla corsia d'emergenza o sulle piazzole di sosta, il conducente che vi discende deve indossare i dispositivi di protezione individuale sopraindicati, solo se, trovandosi fuori dal centro abitato, non è ben avvistabile perché, di notte, non funzionano i dispositivi di segnalazione visiva o d'emergenza ovvero perché, anche di giorno, per condizioni topografiche o atmosferiche, il suo veicolo non può essere scorto ad almeno 100 m dai veicoli che sopraggiungono.

3. Casi in cui è escluso l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione

In relazione allo stretto legame che esiste tra l'obbligo di cui si parla ed i presupposti di fatto richiamati al comma 1 dell'art.162 C.d.S., i conducenti ed i passeggeri di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, anche quando ricorrono le condizioni di scarsa o limitata visibilità di cui sopra, non sono tenuti ad indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti.

4. Caratteristiche tecniche del giubbotto o delle bretelle

I giubbotti e le bretelle devono essere realizzati in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2003 (all.1). Sull'argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con l'allegata circolare esplicativa (all.2) che fornisce, tra l'altro, le caratteristiche delle etichette che devono essere apposte sui capi omologati.

5. Esclusione dell'obbligo di portare a bordo i dispositivi rifrangenti

I giubbotti o le bretelle rifrangenti non costituiscono dispositivi di equipaggiamento dei veicoli. Infatti, diversamente da quanto espressamente richiesto dal comma 1 dell'art.162 C.D.S. per il segnale mobile di pericolo -che deve essere sempre presente durante la circolazione- i dispositivi di protezione individuale di cui si parla devono essere utilizzati solo nelle richiamate circostanze, al di fuori delle quali non è richiesto che siano presenti a bordo dei veicoli.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. IL DIRETTORE CENTRALE Piscitelli

N.B. l'allegato in formato "adobe acrobat" per i collegati che non riescono ad visualizzarlo è disponibile sul sito web [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it).

La copia della circolare e degli allegati è stata trasmessa da questa Direzione anche in posta ordinaria.



ALL 1 circ.doc ALL 2 circ..pdf

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2003

**Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
- Visto l'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
- Visto l'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;
- Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
- Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;
- Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta

il seguente decreto:

## Art. 1.

1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita' di cui all'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.

1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita' CE, l'attestato di conformita', valutata mediante l'esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale e' fabbricato in conformita' alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate. Per gli indumenti ad alta visibilita' la norma armonizzata di riferimento e' la norma UNI EN 471, che traspone

l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

**Art. 2.**

2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilita' devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l'ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o equivalenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

***Il Ministro: Lunardi***

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2004**